



*libera associazione nazionale
di giudici e di procuratori
di prossimità*

PACTA SUNT SERVANDA
“LA GIUSTIZIA CONSISTE NEL RENDERE A CIASCUNO CIO’ CHE SI DEVE”
(PLATONE - LA REPUBBLICA)

Preg.mo MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,

L’attuale contratto di governo, che dovrebbe ben conoscere, in merito al settore giustizia, contiene il seguente obiettivo:

“Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente riforma Orlando, affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali”.

Per l’attuazione di tale obiettivo (si pensava), stante il persistere della lotta della magistratura onoraria, ed in particolare di quella in servizio da decenni, nel momento di entrata in vigore della Legge Orlando, tramite scioperi, indetti per più di un anno, a cadenze regolari, dall’inverno 2016, veniva da Lei istituito un tavolo tecnico, la cui direzione veniva affidata al sottosegretario alla Giustizia, Dott. Iacopo Morrone, il cui ultimo incontro è avvenuto in data 07 marzo 2019.

In tale incontro, come Lei ben sa, il Dott. Morrone mostrava ai rappresentanti delle associazioni di categoria presenti, due slides, da intendersi come nuova proposta legislativa, chiedendo sulla sola base delle stesse, l’assenso delle predette associazioni di categoria, presenti in numero di 16, le quali, comunque, per numero di iscritti, non rappresentano, come ingannevolmente detto dalle medesime, la maggioranza dei magistrati onorari in servizio da più di 15 anni, che, deve sapere, sono, complessivamente, circa 6000 unità.

All’esito del suddetto incontro, la sottoscritta, che, all’epoca, era un esponente dell’associazione UNAGIPA, poi dimissionaria dopo l’atto di sottoscrizione al buio delle slides, nella sua qualità di giudice onorario di tribunale, in carica ed in regime di proroga, oramai da decenni, contestava la sottoscrizione apposta alle indicate slides da parte delle associazioni firmatarie e ciò per assoluta incertezza ed inesistenza del testo normativo.

Ad oggi, la scrivente, in qualità di Presidente Nazionale della neo associazione di categoria, denominata L.A.N.GI.PRO.P., costituitasi in data 02 giugno 2019, con il precipuo fine di tutelare il diritto al lavoro degli attuali giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, in servizio quantomeno da decenni, alla data di entrata in vigore della legge Orlando, nel ribadire il proprio dissenso in relazione al contenuto delle predette slides, come già manifestato, purtroppo invano, in relazione alla SUA proposta di schema di decreto legislativo, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri, tenutosi in data 20 maggio 2019, mediante la **sibillina clausola “salvo intese”**, che sembra manifestare una volontà di dialogo, viene ad evidenziare, principalmente, che

IL CONTRATTO DI GOVERNO CONTINUA AD ESSERE VIOLATO

con

INESISTENZA DEL PATTO DI COMPLETA MODIFICA DELLA LEGGE ORLANDO.

Siano, quindi, consentite alcune riflessioni e concrete proposte di modifica al ddl de quo, che chiameremo, di seguito, Legge Bonafede, volte a garantire, nella concretezza e non nella fantasia, la minima tutela della dignità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori, in servizio, quantomeno da decenni, alla data di entrata in vigore della legge Orlando.

Ruolo e funzione dei magistrati onorari in servizio

Legge Orlando: volontario del diritto che “esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività; in relazione alla durata dell'incarico, i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando, possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al *decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92*, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, **per ciascuno dei tre successivi quadrienni**. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.

Legge Bonafede: volontario del diritto che “esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività”; la durata dell'incarico, ex art.29 Legge Orlando, come modificato, prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (legge Bonafede) possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al *decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92*, o di cui all'articolo 32, comma 8, **e nei successivi quadrienni, a domanda** e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, **sino alla cessazione dell'incarico a norma del comma 2, ovvero sino al compimento del sessantottesimo anno di età.**

Attuazione del contratto di governo-proposta: i magistrati onorari in servizio potrebbero essere definiti come soggetti incaricati di funzioni giudiziarie, costituenti il ruolo della magistratura ordinaria, ma non appartenenti alla stessa; lavoratori non di ruolo del Ministero della Giustizia; la durata dell'incarico potrebbe essere sino all'età pensionabile, che per i magistrati ordinari, si rammenta, è pari a 70 anni, con VALUTAZIONE quadriennale da parte del csm e non con possibile RINNOVO, e ciò per valutare la permanenza nelle funzioni, con un procedimento simile a quello previsto per la valutazione di professionalità dei magistrati ordinari.

La predetta definizione, ovvero quella di incaricati di funzioni giudiziarie viene a riconoscere, nella concretezza e definitivamente, il ruolo di lavoratori dei magistrati onorari in servizio, quantomeno da decenni, nel momento di entrata in vigore della Legge Orlando.

La predetta qualifica non è affatto da considerarsi nuova per lo stato italiano, ma è da porsi ancor prima della redazione e promulgazione della Costituzione italiana.

A tal proposito, si rammenta agli Illustrissimi Organi di Governo che, nel primo dopoguerra (guardasigilli Mortara), i vice pretori onorari, ovvero, per funzione, gli attuali giudici onorari di tribunale, vennero, con particolari modalità, immessi nella magistratura togata, a parità di titolo, percorrendovi, poi, la carriera, sino ai vertici.

L'esperienza venne ripetuta, con risultati ugualmente buoni, nel secondo dopoguerra (**Guardasigilli Togliatti**); gli incaricati di funzioni giudiziarie vennero stabilizzati e denominati Togliattini ((alcuni nomi di Togliattini: Giuseppe Romandini, Carmine Cecere, Filippo De Matteis, Angelo Salvini e tanti altri definiti nella precipua graduatoria come incaricati di funzioni giudiziarie).

Ancora, alquanto recentemente, un'aliquota di vice pretori onorari è stata stabilizzata con **la legge n.217 del 18 Maggio 1974** (i più anziani Willy Klein, Alberto Furfaro, Remigio Graziani, Umberto Provenzani ed altri) e, poi, un'altra aliquota con **la legge n.516 del 04 Agosto 1977** (i più anziani Eugenio Cuccu, Giuseppe Romano, Filippo Raffiotta ed altri).

Ancora, più recentemente, con la **Legge n.303 del 05 Agosto 1998**, è stata data attuazione al **terzo comma dell'art.106 della Costituzione italiana, prevedendo la stabilizzazione, a Consiglieri di Cassazione, dei professori ordinari di università, nelle materie giuridiche e degli avvocati, che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale, per le giurisdizioni superiori.**

In merito a tale ultima forma di stabilizzazione ed, in particolare, al terzo comma dell'art.106 della costituzione italiana, non può non ricordarsi che, in sede di lavori preparatori alla stessa, l'onorevole Leone così commentò la norma: «è opportuno che la magistratura possa, in certi momenti, richiamare nel suo seno queste alte personalità del mondo forense e scientifico idonee a portare il loro contributo tecnico e scientifico »; in sede di voto, poi, l'onorevole Corbino si dichiarò contrario al predetto comma poiché si sarebbe data vita a una disposizione lesiva degli interessi dei magistrati di carriera; **ma gli onorevoli Leone, Conti e Mastrojanni replicarono che, agli effetti pratici, la norma avrebbe avuto una applicazione assai limitata e solo in casi veramente eccezionali, come già quello che diede alla magistratura italiana il vanto di contare fra i suoi membri Ludovico Mortara.**

Ciononostante, dal 1999 ad oggi, ogni anno viene bandito il predetto concorso pubblico per titoli e, nel tempo, sono stati immessi nel ruolo di magistrati di Corte di Cassazione un considerevole numero di professori ordinari di università, nelle materie giuridiche e di avvocati, che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale, per le giurisdizioni superiori; non si comprende l'eccezionalità delle loro immissioni (si ricorda, uno dei più recenti, il Dott. Aldo Algelo Dolmetta, giudice di cassazione, specializzato in diritto bancario, stabilizzato, in carica);

Questioni attinenti al trattamento spettante ai magistrati onorari in servizio

Legge Orlando: Art. 31. Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della *legge 21 novembre 1991, n. 374*, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273*, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalità di cui al comma 3, le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.

Legge Bonafede: Art. 31. Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennità dovute **ai magistrati onorari** in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, **sino alla cessazione dell'incarico ai sensi dell'articolo 29** i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della *legge 21 novembre 1991, n. 374*, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273*, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

2. **Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3 bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura fissa pari ad euro 31.473, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari ad euro 25.178, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica; le indennità non sono cumulabili.**

In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.

3. **I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.**

3-bis. **L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti.**

commi 4,5 abrogati.

Ponendo a confronto le suddette disposizioni legislative, ne deriva che la legge Bonafede, per quanto scritto e per quanto già anticipato nell'incontro del tavolo tecnico del 07 marzo 2019, mediante le predette due slides, viene a regimentare le definite indennità lavorative, secondo un regime di opzione, ovvero secondo la indicata scelta tra il cosiddetto regime a cottimo e quello ad indennità fissa e ciò fa, per quanto espresso nella relazione tecnica al disegno di legge de quo, **ad esclusivo vantaggio e beneficio della sola categoria dei giudici di pace.**

Del resto, la scelta del regime a cottimo, per quanto concordato in sede di tavolo tecnico, doveva permettere ai magistrati onorari, in servizio all'entrata in vigore della Legge Orlando, di scegliere se continuare ad essere remunerati secondo la normativa vigente, ovvero secondo l'articolo 11 della *legge 21 novembre 1991, n. 374*, per i giudici di pace, e l'articolo 4 del *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273*, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, oppure preferire il regime ad indennità fissa annuale.

In particolare, l'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, inerente gli ex giudici di pace, (valga la specifica in considerazione del fatto che tutta la magistratura onoraria è stata definita dalla Legge Orlando con la dizione "giudici onorari di pace"), espressamente, prevede che "in materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di **Giudice di Pace** é corrisposta una indennità di € 20,66 **per ogni giorno di udienza** per non più di dieci udienze al mese e di € 25,82 **per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.** In materia penale, invece, al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di € 41,32 **per ogni giorno di udienza**, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente".

Di contro, l'art.4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per gli ex giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, (valga la specifica in considerazione del fatto che tutta la magistratura onoraria è stata definita dalla Legge Orlando con la dizione "giudici onorari di pace"), espressamente

prevede, ad oggi, che “ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 **superi le cinque ore.**

Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
- b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 **superi le cinque ore** giornaliere.

Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.

L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente”.

Tanto dedotto, **la cosiddetta legge Bonafede**, in relazione al precedente **articolo 4**, viene a proporre la seguente modifica:

“Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 **ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le otto ore.**

Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 **ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-ter superi le otto ore.**

Ai vice procuratori onorari in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega.

Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 **ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 2 superi le otto ore.**

Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2, assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spettano le indennità di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività.

L'ammontare delle indennità previste (dai commi 1 e 2) commi 1, 1-ter, 2 e 2-bis.1 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente”.

Tale diversa e nuova modalità di pagamento, ad udienza, non può che qualificarsi illegittima ed anticostituzionale, per evidente violazione del principio di uguaglianza, formale e di fatto, ex art.3 Costituzione italiana.

Ad onor del vero, i giudici di pace, svolgendo, precipuamente, solo la funzione giurisdizionale, potranno scegliere, a seconda dell'ampiezza dell'utenza degli uffici di riferimento, di continuare a guadagnare con il regime a cottimo ovvero per quelli che esercitano in circondari più piccoli con il fisso annuale, mantenendo, comunque, la loro autonomia ed indipendenza giudiziaria, mentre i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, svolgendo una funzione generale di ausilio al togato, avranno quale unica scelta concreta, per continuare a guadagnare ed a sopravvivere, quella di entrare a far parte dell'ufficio per il processo/ufficio del procuratore, perdendo, definitivamente, l'autonomia e l'indipendenza giudiziaria.

Si specifica, all'uopo, che ad effettivo regime della legge Bonafede, mentre l'ex giudice di pace vede mantenere intatta la sua remunerazione a fronte dell'attività svolta, gli ex giudici onorari di tribunale e gli ex vice procuratori onorari, con il regime a cottimo, che, poi, sarebbe nell'immediatezza dell'approvanda legge l'unico regime possibile, vedono dimezzare i loro compensi e ciò per il fatto che una modifica legislativa, arbitraria e priva di giustificazione giuridica, ha posto in avanti il limite legale per il riconoscimento della doppia indennità, che da cinque ore viene posto in otto ore consecutive.

Tale aumento di ore non era mai stato prospettato in sede di tavolo tecnico e, quindi, viene ad essere percepito dalla categoria soltanto come una manovra punitiva nei confronti dei predetti magistrati onorari, i quali dopo 20 anni di silenzio, in attesa di una legittima riforma che considerasse la realtà concreta delle cose e non la pura teoria, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto al lavoro giudiziario, come effettivamente svolto nel corso di decenni e che si continua a svolgere.

Tale proposta modifica, oltre ad essere incostituzionale, come detto, non sembra conoscere la reale vita lavorativa dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, che, nella maggior parte dei casi, lavorano in modo invisibile all'esterno, nel senso che il provvedimento finale porta la firma digitale del togato, ma concretamente tale provvedimento viene redatto dall'onorario che utilizzando la funzione assistente, attiva sul sistema consolle del magistrato, archivia l'atto che viene ripreso dal togato e spedito per il deposito: a regime della Legge Bonafede tutto il lavoro svolto non in udienza con tale modalità non potrà mai essere attestato e quindi non verrà mai pagato.

Tale problematica, Ministro, se discussa in sede di tavolo tecnico avrebbe permesso di comprendere la realtà e non la teoria delle cose.

Laddove il libero confronto dialettico non è possibile, il metodo democratico lascia spazio solo a quello impositivo.

Il Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, del resto, che prima ancora del Parlamento Italiano, sembra manifestare una inspiegabile **contrarietà alla sistemazione giuridica ed economica degli attuali magistrati onorari in servizio, in regime di proroga, ex lege, oramai da decenni**, è sempre stato consapevole dell'esistenza di una tale anomala realtà dei fatti, che oggi sembra negare, sminuire e voler comprimere, **a danno e contro il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, come svolto, sino ad oggi, dalla magistratura onoraria**, come anche contro la sete di giustizia del popolo italiano.

La nostra realtà, infatti, è stata, dettagliatamente, illustrata, **già nel 2009**, dalla stessa **Associazione Nazionale Magistrati**, nella precipua relazione conclusiva della Commissione di Studio sulla Magistratura Onoraria, nella quale si evidenziava, nel paragrafo, emblematicamente, intitolato "lo stato delle cose", che "vi era una distanza, quasi drammatica, tra modello teorico (magistrato onorario) e realtà, soprattutto per i Giudici Onorari di Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari, considerati dal legislatore solo con le ripetute proroghe e divenuti manovali del diritto, a costi, per lo Stato, assai bassi; i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti, ed i secondi impiegati, in pianta stabile, nelle funzioni di accusa,

non solo dinanzi ai Giudici di Pace, ma anche dinanzi ai Tribunali monocratici ed anche in processi, particolarmente, complessi”.

Ciononostante, nulla veniva proposto e nulla veniva fatto, se non altre proroghe, ex lege.

La predetta modifica, poi, sembra ancor più punitiva nei confronti degli indicati magistrati onorari, in considerazione del fatto che, stante la formulazione iniziale del modificato articolo 4 del D. Lgs. n.273/1989, ove si legge: “ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 spetta un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno”, la stessa sembra poter essere immediatamente applicata, ovvero sin dall’entrata in vigore della Legge Bonafede, mentre l’attuale legge Orlando prevede l’applicabilità del nuovo regime ai predetti magistrati a far data dal 16 agosto 2021.

Tale interpretazione, infatti, trova un riscontro positivo nel testo modificato, sempre dalla legge Bonafede, dell’art.32 comma 1, secondo periodo, della legge Orlando, a tenore del quale si prevede che : “Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (primo periodo) sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI (secondo periodo), mentre, come detto, si decreterà che **“Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, (legge Bonafede), per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.**

I magistrati onorari in servizio, in caso di effettiva promulgazione della legge Bonafede, sin da subito non potranno più godere del regime della doppia indennità, vedendo, così ridotto di oltre la metà il loro compenso mensile, né di quello del fisso, che potrebbe continuare a garantire una quantomeno congruità e stabilità economica, poiché non ancora iniziato il percorso di cui all’art.32, comma secondo, legge Orlando, che ne definisce le modalità ed i limiti, per mezzo dell’emanazione di precipuo decreto del ministro della giustizia che, comunque, sarà emanato successivamente ai decreti inerenti le determinazioni delle varie piante organiche degli uffici giudiziari.

La pensata modifica risulta essere notevolmente peggiorativa solo per i got ed i vpo, mentre sembra essere migliorativa per i gdp, i quali continueranno a godere, medio tempore, del presente regime di cottimo, senza alcuna modifica del tempo di udienza. I gdp, inoltre, a regime della proposta riforma avranno garantiti quantomeno il fisso annuale di cui si è detto, oppure con il regime di cottimo circa 72.000,00 euro l’anno.

La diseguaglianza di trattamento è evidente, soprattutto in considerazione del fatto che la legge Orlando ha unificato la categoria, per cui si è tutti giudici onorari di pace e per tal fatto univoca dovrebbe essere la modalità e la quantificazione dell’indennità spettante.

Questo sistema porterà alla fame ed alla soglia di povertà più di 3000 famiglie; la giustizia non può essere ben amministrata da chi non riesce a fare la spesa ed a pagare le bollette o a prenotare una visita medica.

Questo governo, evidentemente, non vuole creare un valido sistema giudiziario, ma solo un sistema a vantaggio di pochi.

A tal punto, vengono alla mia mente le parole del patriota ed insigne Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, il quale in una intervista televisiva disse: “Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale, ma privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei accettare. [...] Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non

è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è la libertà che intendo io; Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale; la libertà senza la giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame”.

La nuova proposta normativa, quindi, non sembra rispondere al fine della dichiarata completa riforma della legge Orlando, bensì al fine dell'immediata attuazione della Legge Orlando.

Ulteriore disposizione punitiva, in quanto veniva enunciata nel ddl de quo senza precedente confronto in sede di tavolo tecnico, è quella nei confronti dei vice procuratori onorari, i quali, a seguito della proposta introduzione dell'art.70.1 al regio decreto n.12 del 30 gennaio 1941, noto come legge sull'ordinamento giudiziario, non potranno più svolgere attività di pubblica accusa in udienza.

Per migliore comprensione dell'esercitato abuso di potere, come posto in essere dal Ministro della Giustizia, in spregio e contro il fine di organizzazione della cosa pubblica per il raggiungimento del buon andamento della pubblica amministrazione, si riporta, di seguito, in via integrale, il pensato art.70.1:

“ Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

1. Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da **magistrati ordinari in tirocinio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali** di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da magistrati ordinari in tirocinio che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi;

c) nei procedimenti civili, da magistrati ordinari in tirocinio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a);

Tale articolo, però, in sede di presentazione veniva ripensato nel seguente modo:

art.70.1:

“ Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

1. Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) **nell'udienza dibattimentale, da magistrati ordinari in tirocinio,**

b) **nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da magistrati ordinari in tirocinio che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi;**

c) **nei procedimenti civili, da magistrati ordinari in tirocinio;**

La lettura del predetto articolo, come ripensato, lascia qualsiasi operatore del diritto senza parole.

La finalità punitiva è evidente.

La funzione di accusa pubblica viene riconosciuta solo ai magistrati ordinari in tirocinio, i quali, nella concretezza della vita lavorativa, anche solo per la loro giovane età, non sembrano avere adeguata esperienza giuridica.

I magistrati onorari in tirocinio, infatti, sono coloro che, sicuramente, hanno superato il concorso in magistratura e che generalmente non si sono mai dedicati alla vita forense tanto da non aver sostenuto, nella maggior parte dei casi, neanche l'esame per l'abilitazione alla professione forense; sono soggetti che difficilmente saranno in grado di gestire un fascicolo, come anche l'udienza, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue formalità, e ciò semplicemente per inesperienza pratica.

Si diventa magistrati non solo per aver superato l'esame da uditore giudiziario ma per aver acquisito, con il tempo, l'esperienza utile a collegare la teoria alla vita vera, o meglio ad amministrare la giustizia con scienza e coscienza.

A ciò è da aggiungere che il numero dei MOT non potrà mai essere pari a quello degli attuali vpo presenti nelle varie sedi di Procura, per cui si determineranno, inevitabilmente, serie scoperture di posti, che oborto collo, ex lege, dovranno essere coperti dai sostituti procuratori, i quali, a loro volta, saranno distolti dalle loro attività di studio/indagine per scendere in udienza; il tutto determinerà una profonda disfunzione della giustizia penale a solo danno del popolo italiano e della sua sete di giustizia.

Infine, in relazione alla proposta scelta tra il regime di cottimo e quello del fisso, non può non rilevarsi, come già in parte evidenziato, a regime effettivo della legge Bonafede, la sua parziale applicabilità concreta, di contro al fine precipuo di ogni norma giuridica che deve riguardare la totalità dei soggetti interessati.

In specie, tale opzione sarà, sicuramente, possibile per gli ex giudici di pace, i quali qualora si troveranno ad esercitare la funzione giurisdizionale presso tribunali con ampio circondario opteranno per il regime di cottimo, stante anche la mancata modifica della loro legge di riferimento, per quanto concerne il pagamento della loro attività, mentre, qualora si troveranno ad esercitare la predetta funzione presso tribunali con piccolo circondario avranno riconosciuta la possibilità di optare per il regime del fisso, con un'indennità lorda annuale pari ad euro 31.473, comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali, stante lo svolgimento della funzione giudiziaria, oltre la possibilità della quota variabile, come da legge Orlando, non modificata dalla legge Bonafede.

Di contro, i giudici onorari di tribunale, considerata la proposta modifica dell'art.4 D. Lgs. n.273/1989, non avendo precipua funzione giudiziaria, ma solo quella di affiancamento del giudice togato, se non nei casi di vacanza temporanea di un'unità togata, non potranno optare alcuna scelta se non quella, a domanda (spontanea), di entrare a far parte dell'ufficio per il processo, con un'indennità lorda annuale pari ad euro 25.178,00, comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali; identica situazione, stante l'eventuale introduzione del proposto art.70.1 al regio decreto n.12/1941, per i vice procuratori onorari che andranno a confluire nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, con identica indennità annuale.

Tuttavia, Ministro, una possibilità effettiva di scelta sia per i got che per i vpo potrebbe esserci se, pur svolgendo attività di affiancamento al togato, gli stessi potessero essere titolari di un cosiddetto ruolo aggregato, costituito da un predeterminato numero di procedimenti, scelti dal magistrato di riferimento, i quali potrebbero essere trattati, nella loro interezza, dall'incaricato di funzioni giudiziarie (oggi onorario), così come già regolamentato e riconosciuto dal csm negli anni passati.

Attuazione contratto di governo:

A fronte della prospettata sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari di cui al cosiddetto regime transitorio, come soggetti incaricati di funzioni giudiziarie, ovvero come lavoratori, l'indennità non può che trasformarsi in stipendio, parametrato a quello spettante ai magistrati di tribunale, dopo la prima valutazione, e ciò in considerazione del tempo di esercizio delle indicate funzioni, che ad oggi superano il decennio.

Tale sistemazione economica potrebbe essere quantomeno quella già fatta da questo Stato con le predette leggi di stabilizzazione, che si ricorda sono leggi in vigore dello stato italiano.

questioni attinenti alle coperture previdenziali ed assistenziali

Legge Orlando: la materia strettamente previdenziale ed assistenziale fa riferimento all'art.25, commi 3,4,5 della legge Orlando a tenore dei quali: " ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile;

Legge Bonafede: la materia strettamente previdenziale ed assistenziale fa riferimento all'art.25, commi 3,4,5 della legge Orlando a tenore dei quali: “ ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile;

La tutela previdenziale ed assistenziale, ovviamente solo per il futuro, sia per la legge Orlando che per la legge Bonafede, quindi, è da porsi solo a carico del magistrato onorario; **per il passato nulla si è mai detto** e ciò forse perché si è sempre negata la cosiddetta stabilizzazione, ritenuta non legittima, perchè non in armonia con la Costituzione italiana, ed allora, Ministro, ecco alcune considerazioni, in mero diritto:

La costituzione-legge fondamentale dello stato italiano

Da un punto di vista costituzionale non vi è alcun ostacolo alla richiesta sistemazione giuridica ed economica dei magistrati onorari, attualmente in servizio, in regime di proroga, da considerarsi, tuttavia, non nella totalità degli stessi, ma solo in favore di quei magistrati onorari, aventi un'anzianità di rapporto pari a sette anni e ciò per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, in considerazione del precipuo disposto letterale dell'art.106, comma secondo, della costituzione italiana, il quale, espressamente, prevede la regolamentazione, per mezzo della legge sull'ordinamento giudiziario, della sola attività di nomina dei magistrati onorari, senza alcun riferimento al tempo di durata dell'incarico: ciò che la legge dice vuole, ciò che la legge non dice, non vuole.

A ciò è da aggiungere, per la specificazione della predetta scelta temporale di anzianità di rapporto, che lo stato italiano, ponendo in essere un uso anomalo, ovvero abusando del proprio potere legislativo ha ripetutamente reiterato nel tempo e per decenni la proroga delle funzioni, in favore di quei magistrati onorari, che in applicazione della normativa, allora, di riferimento, avrebbero dovuto

svolgere la funzione giurisdizionale, rispettivamente ed in via perentoria per soli 6 anni, ingenerando nei medesimi, con il trascorrere del tempo, anzi di oltre un decennio, la legittima aspettativa del riconoscimento del proprio diritto allo svolgimento della funzione giurisdizionale, agli stessi affidata, illo tempore, divenuta oramai necessaria e non facilmente sostituibile, nell'immediatezza, come anche nel futuro, se non **con** gravi conseguenze immediate e sicuramente tangibili per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, con negative ricadute sulla pace sociale.

Alla luce di tale disposizione costituzionale, quindi, in relazione al momento di costituzione del rapporto di servizio, sicuramente di fatto, tra il ministero della giustizia e gli attuali magistrati onorari in servizio, in regime di proroga, ex lege, il termine massimo di svolgimento della funzione giurisdizionale, come previsto, ex lege, dall'art. 42 quinquies R.D. n.12 del 30 gennaio 1941, che prevedeva un termine massimo pari a sei anni, ovvero a due trienni, e ciò per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, lo stesso non può che considerarsi illegittimo ed incostituzionale, per violazione del comma secondo dell'art.106 della Costituzione italiana.

Del resto, la giuridica applicazione del terzo comma dell'art.106 della costituzione italiana, con la Legge n.303 del 05 Agosto 1998, specificamente rubricata "**Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione**" di cui si è già parlato, viene a confermare l'illegittimità dell'apposizione del termine allo svolgimento della funzione giurisdizionale onoraria, e ciò a pena di incostituzionalità delle predette normative, indicanti termini, per violazione dell'art.3 della costituzione italiana; nessuno dei soggetti nominati sulla base della predetta legge ha mai sostenuto l'esame da uditore giudiziario, eppure, con un mero concorso per titoli divengono magistrati di Corte di Cassazione, percependo lo stipendio di un magistrato cassazionista, con il riconoscimento di tutte le tutele previdenziali ed assistenziali, tipiche della categoria.

Si ribadisce, con fermezza, che senza il supporto dell'attuale magistratura onoraria, tutti i Tribunali dello stato italiano, ma soprattutto le Procure dello stato italiano, cesserebbero la quasi totalità delle loro normali attività e del loro normale funzionamento, anche perché i pensati nuovi manovali del diritto, ovvero i cosiddetti "stagisti", non sono, in alcun modo, capaci di svolgere le funzioni giudiziarie, in via autonoma e proficua, come e pari agli uscenti, quantomeno per oggettiva inesperienza; il tirocinio si sviluppa per soli 18 mesi ed è rivolto soprattutto a neo laureati, non ancora neanche abilitati all'esercizio della professione forense.

Tanto dedotto, la richiesta sistemazione giuridica ed economica della magistratura onoraria, nel rispetto dei ruoli e delle competenze della magistratura di carriera, nella consapevolezza del proprio ruolo di completamento della stessa, non vuole e non richiede la immissione in ruolo, con la conseguente assunzione dello status e della carriera del magistrato togato, che sembrerebbe, comunque, costituzionalmente legittima, ex art.97, comma terzo, della Costituzione italiana, invocato, tra l'altro, da questo Stato, per l'immissione nel ruolo della magistratura togata e di carriera dei cosiddetti Togliattini, ex vice pretori onorari, di cui si è già detto, bensì vuole, soltanto, la stabilizzazione dell'incarico attuale, ovvero **la permanenza nelle attuali funzioni giurisdizionali, e ciò a tempo indeterminato e, comunque, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, con la costituzione di un rapporto-servizio pubblico sui generis, in applicazione anche della vigente legislazione per il personale non di ruolo dello stato, come, anche, previsto costituzionalmente dal predetto art.97, comma terzo, della stessa, scritto e regimentato a tutela di prevedibili particolari situazioni che nel tempo si sarebbero potute verificare all'interno della pubblica amministrazione, laddove, infatti, è stata posta la locuzione "salvo i casi stabiliti dalla legge"**.

In altri termini, i magistrati onorari, di cui alla richiesta de qua, resterebbero, sempre, giudici non di carriera, anzi, utilizzando una denominazione ed una organizzazione giurisdizionale, già esistente e funzionante, ovvero denominabili, ad esempio, solo come giudici di pace e vice procuratori di pace, per distinguere gli stessi da quelli di carriera, ma con nomina a tempo indeterminato, economicamente garantiti anche dalla attuale legislazione per il personale non di ruolo dello stato, e con tutti i trattamenti di previdenza e di assistenza e ciò, per giustizia sociale, a far data, quantomeno, dal

termine legale ultimo di riforma della magistratura onoraria, di cui all'art.245 D.Lgs. 51/1998 e successive modifiche, ovvero dal 01 gennaio 2010, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la predetta normativa e l'attuale riforma, durante i quali lo Stato Italiano ha beneficiato e continua a beneficiare della professionalità, della competenza, del tecnicismo e della dedizione di tutta la magistratura, cosiddetta onoraria, resa sempre più partecipe dell'amministrazione della giustizia, con evidente crescente aspettativa di riconoscimento del proprio lavoro svolto e da svolgere, il quale non può, stante l'impegno profuso, assolutamente definirsi onorario e/o volontario.

La presente disamina legislativa, infatti, vuole essere una concreta difesa del diritto al lavoro di tutti i magistrati, cosiddetti onorari, attualmente in servizio, in regime di proroga, ex lege e ciò in applicazione dell'art.1 della Costituzione italiana, che, emblematicamente, recita: "L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro".

L'art.1 della Costituzione Italiana, infatti, come espressamente indicato nell'esplicazione dei lavori preparatori allo stesso, poggia sul presupposto che il lavoro non può fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria e sulla fatica altrui, ponendo a carico dello stato l'onere di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono il concreto realizzarsi dello stesso.

La giustizia italiana non può più continuare ad essere amministrata da persone che "faticano", senza alcun riconoscimento del diritto al lavoro svolto, che, in quanto tale, non può più essere chiamato onorario, ovvero volontario, ma deve essere visto nella sua concretezza e non nella sua definizione puramente ideale e, sconnessa, in modo impressionante, con la vita vera di ciascun Tribunale e Procura della Repubblica, insistente sul suolo italiano.

Pertanto, lette le suddette disposizioni legislative di sistemazione giuridico-economica dei magistrati onorari, allo stato, non si comprende la chiusura del Governo verso una forma di stabilizzazione, sia pure sui generis, ma sicuramente rispondente al dettato costituzionale dell'art.106, comma secondo e dell'art.97, comma terzo, costituzione italiana, come si viene a proporre ed a richiedere, la quale, forse, meglio potrebbe garantire un immediato e proficuo andamento dell'amministrazione della giustizia, dando alla magistratura togata il tempo e le risorse umane per lottare contro le varie forme di corruzione, oggi presenti in Italia, le quali rendono la nostra patria sempre più debole e non competitiva, verso l'esterno, soprattutto dal punto di vista economico.

E' necessario, quindi, comprendere, al fine di garantire la pace sociale ed al fine di porre in essere quella lotta vera ed, in prima linea, contro la dilagante ed inarrestabile corruzione, che l'amministrazione della giustizia, affidata, in primis, alla magistratura togata e di carriera, ha primaria necessità della presenza complementare della magistratura onoraria, attualmente in servizio, già da vari decenni, alla quale poter affidare, ex lege, l'amministrazione della giustizia, cosiddetta minore, per potersi, quindi, impegnare, la prima, con forza e persistente coraggio nelle difficili lotte contro le illegalità varie, di cui partecipa lo Stato Italiano, al fine di garantire allo stesso, anche una più rapida ripresa economica.

A tal proposito, non si può non evidenziare che il PIL risente particolarmente dell'attuale disfunzione nell'amministrazione della giustizia, soprattutto per i tempi di definizione dei processi, sia civili che penali, in relazione ai quali, la scelta di governo di aumentare il contributo unificato per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti civili, come quella di una incondizionata depenalizzazione per alcune tipologie di reato, non può che apparire incostituzionale per violazione dell'art.24 della stessa.

La pace sociale non può essere garantita costringendo il popolo italiano a non tutelare i propri diritti ed interessi; tale rinuncia porta solo ad aumentare il sottobosco dell'illegalità, in qualunque forma possa esistere.

Finalità sociale

Dal punto di vista sociale l'invocata sistemazione giuridica ed economica appare strettamente doverosa.

Il Governo, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno, nel tempo e con le intervenute proroghe, tutte ex lege, consentito ed anche incoraggiato, che un numero altissimo

di avvocati, restassero, stabilmente, investiti di funzioni giudiziarie, comunque retribuite, con l'effetto di modificarne l'immagine pubblica e la stessa forma mentis, di allontanarli dalla professione e dalla clientela, di determinare la composizione, pressochè quasi esclusiva del loro reddito, derivante dall'attività onoraria, di legittimare la loro aspettativa, per una indefinita continuazione dell'incarico, e non si può, poi, ex abrupto, riportarli a zero, nel lavoro e nella vita, con un provvedimento legislativo, che, nella sostanza, risulta essere illegittimo, per violazione dell'art.3 della Costituzione italiana, stante le dedotte passate e presenti stabilizzazioni, il quale, inoltre, agli occhi del pubblico, ben può apparire come una punizione, quasi ad aver svolto, illegittimamente, le funzioni giudiziarie, e che, comunque, è ingiustamente menomatore del loro prestigio, comunque, acquisito, nel tempo, che, inevitabilmente, non può che riflettersi sul prestigio e sull'onorabilità della magistratura togata.

Concetto attuale di onorarietà.

La validità attuale della nozione concreta di onorarietà non può che essere sottesa all'interpretazione, data dalla Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite, n.11272 del 09 Novembre 1998, la quale ha ribadito che rapporto di pubblico impiego e funzione onoraria si distinguono in base ai seguenti elementi:

1. La scelta del funzionario:

Si è detto che nel pubblico impiego tale scelta viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre, per le mere funzioni onorarie, è di natura politico discrezionale.

E' noto che ogni magistrato onorario, in carica, è stato scelto per mezzo di una procedura concorsuale e/o di selezione pubblica, per titoli, che è da considerarsi, pur sempre e formalmente un concorso, come disposto dall'art. 106, comma uno della Costituzione italiana, che, tra l'altro, non indica alcuna modalità di concorso; si dice, semplicemente, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e non per concorso per soli esami.

Tuttavia, deve ribadirsi che l'attuale richiesta di stabilizzazione della magistratura onoraria non trova risponidenza costituzionale nel primo comma dell'art.106 della costituzione, bensì, come variamente espresso, ma, evidentemente, non compreso dagli organi di riferimento, nel solo secondo comma, per cui la nomina, comunque effettuata attraverso una procedura di selezione pubblica, trova la sua fonte legale in una legge del parlamento, ovvero nell'ordinamento giudiziario, almeno per i magistrati onorari attualmente in carica ed in regime di proroga.

2. L'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione:

Si è detto che tale inserimento è strutturale e professionale per il pubblico impiegato, mentre, meramente funzionale, per il funzionario onorario.

E' noto che ogni magistrato onorario, in carica, è stato e continua ad essere, strutturalmente e professionalmente, inserito nell'apparato organizzativo di ogni Tribunale, come di ogni Procura della Repubblica e ciò è, facilmente, verificabile attraverso l'esame delle programmazioni tabellari e/o variazioni tabellari, effettuate nel corso del tempo, dai vari Tribunali o Procure della Repubblica.

Non può non rilevarsi che laddove il predetto inserimento è da considerarsi solo funzionale, le dedotte tabelle di programmazione non avrebbero dovuto mai indicare, espressamente, anche i magistrati onorari, ma solo quelli togati, poiché il supporto dei primi è da considerarsi meramente onorario ed occasionale e non professionale e continuo, come, invece, si verifica, da sempre, nella concreta organizzazione dei Tribunali e delle Procure.

3. Lo svolgimento del rapporto:

Tale rapporto, nel pubblico impiego, è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie sarebbe privo di una specifica disciplina, da individuarsi, unicamente, nell'atto di conferimento dell'incarico.

E' noto che lo svolgimento del rapporto di servizio pubblico dei magistrati onorari, attualmente in servizio, è dato dalla disciplina contenuta nel corpo delle norme dell'ordinamento giudiziario, ed in tutte quelle che, per relationem, richiamano lo statuto della magistratura togata.

Si ricorda, infatti che il magistrato onorario, almeno quello di cui alla richiesta stabilizzazione, era soggetto al procedimento disciplinare, secondo la stessa normativa del togato, tanto che vari

magistrati onorari, nel corso della loro carriera, oramai ultradecennale, hanno subito procedimenti disciplinari.

4. Il compenso:

Si è detto che tale compenso, con riferimento al pubblico impiegato, consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, mentre, riguardo alla funzione onoraria, ha carattere meramente indennitario ed, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti.

E' noto che ogni magistrato onorario, in carica, ha percepito e percepisce, giuridicamente un compenso e non un'indennità, poiché percepisce una somma di denaro corrispondente al rapporto sinallagmatico costituitosi, in fatto, fra le parti, ovvero il denaro è la contropartita del lavoro, previsto ed organizzato dalla stessa pubblica amministrazione, svolto nel rispetto delle direttive date, e non della propria momentanea e discontinua disponibilità data.

Del resto, l'agenzia delle entrate, nello stabilire il trattamento tributario, ai fini IRPEF, applicabile all'indennità giornaliera, spettante ai magistrati onorari, ha assimilato tale reddito a quello da lavoro dipendente, definendo l'indennità, quale compenso.

Delle due, l'una: se si trattasse di mero ristoro degli oneri sostenuti, tale reddito non dovrebbe essere tassato, invece, la definita indennità giornaliera è stata tassata ed assimilata a compenso, divenendo, nei fatti e nel prelievo fiscale (sicuramente utile al Governo), una retribuzione di fatto, seppure insufficiente, per quantità e qualità del lavoro prestato, ex art.36 della Costituzione italiana.

Agli eventuali oneri finanziari, come conseguenti ad una futura ed auspicabile nuova legge, da disporsi in favore dei definiti giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, si potrà provvedere, facilmente, con gli attuali stanziamenti del capitolo di spesa del Dipartimento degli Affari di Giustizia, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, nonché con gli ulteriori stanziamenti ed anche con quelli di cui agli stipendi ed assegni fissi del personale non di ruolo, garantendo la cosiddetta sostenibilità finanziaria.

L'onorarietà è una mera etichetta di stile

Attuazione contratto di governo: riconoscimento di tutte le tutele previdenziali ed assistenziali della categoria e ciò sicuramente per il futuro e quantomeno dal primo giorno del settimo anno di servizio, per il passato.

Si torna a rammentare agli organi di governo che i g.o.t ed i v.p.o. dovevano rimanere in carica, al massimo, per soli 6 anni, ovvero due mandati triennali, ex art.42 quinquies, **R.D. n.12 del 30 gennaio 1941**, a tenore del quale **“la nomina a g.o.t. ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per una sola volta”**.

Lo Stato, quindi, allo scadere dei sei anni, nel rispetto della normativa vigente, **doveva** tornare a scorrere la graduatoria esistente e nominare altri soggetti nella predetta funzione, invece, consapevolmente, stante l'intervenuta formazione dei suddetti ha abusato e violato tale normativa, con innumerevoli proroghe ex lege, ovvero ex lege finanziaria di ogni anno, sino alla Legge Orlando.

Lo Stato viola la legge e sempre con legge, ovvero legge delega e successiva legge Orlando, legittima il suo illegittimo operato.

RICHIESTE

La neo associazione scrivente, nel rispetto della costituzione italiana ed, in particolare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1, 97 - comma terzo, 106 . comma secondo, Costituzione, viene a richiedere la effettiva istituzione di un tavolo tecnico, finalizzato alla concreta attuazione del punto 12 dell'attuale contratto di governo, con la speranza che l'amor patrio e la giustizia sociale possa prevalere su logiche di sistema a tutela di pochi e non della collettività.

All'uopo, Aristotele affermava che

“l'amicizia è un valore ma la verità lo è di più”.

PROPOSTE

In caso di mancata attualizzazione dei lavori del tavolo tecnico, si invita il Ministro Bonafede a considerare le seguenti richieste di modifica del presentato schema di decreto legislativo, al fine di ricondurre lo stesso ad equità, se non a giustizia ed uguaglianza:

1. Si invita il ministro Bonafede a considerare la possibilità di non procedere a modifica dell'art.4 del D. Lgs. n.273/1989, stante l'incostituzionalità della stessa per violazione dell'art.3 della costituzione italiana, anche al fine di garantire una vita pressochè dignitosa a circa 3.000 got e vpo ed alle loro famiglie, nelle more della proposta attivazione del regime di scelta tra pagamento a cottimo e pagamento fisso, e ciò anche per equità e giustizia concreta, stante la inspiegabile mancata modifica dell'art.11 L.374/1991, applicabile ai giudici di pace;
2. Si invita il ministro Bonafede a considerare la possibilità di non introdurre l'art.70.1, regio decreto n.12/1941, e ciò al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, ma soprattutto della pubblica funzione di accusa nei processi penali;
3. Si invita il ministro Bonafede a considerare la possibilità di posticipare l'attuazione del descritto regime di scelta (cottimo/fisso) al momento in cui verrà emanato il precipuo decreto ministeriale, ex art.32, comma secondo, legge Orlando, o comunque di indicare il tempo entro cui tale decreto dovrà essere emanato, tenuto conto del termine essenziale di esercizio del diritto di scelta pari a sei mesi;
4. Si invita il ministro Bonafede a considerare la possibilità di posticipare la effettiva attivazione dell'ufficio per il processo al momento in cui sarà possibile effettuare concretamente la scelta del proposto duplice regime di pagamento;
5. Si invita il ministro Bonafede a considerare la possibilità di posticipare la effettiva attuazione della copertura previdenziale ed assistenziale al momento in cui sarà possibile effettuare concretamente la proposta scelta del regime di pagamento;
6. Si invita il ministro Bonafede a dare concreta attuazione all'art.1, comma uno, lettera l della legge delega n.57/2016, che prevede espressamente di regolamentare la responsabilita' disciplinare dei magistrati onorari e, quindi, di individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

Si auspica un immediato incontro, nel rispetto dello spirito democratico dello stato italiano.

La legge è uguale per tutti e tutti hanno pari dignità sociale



Il Presidente Nazionale
Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia